

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

89° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 2001

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(5028) *Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2

* D'ALESSANDRO PRISCO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relattrice alla Commissione 2

(5022) *Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e sospensione)

PRESIDENTE 3

BUCCIARELLI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relattrice alla Commissione 3

(4961) *Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 3, 8, 9

* BASSANINI, ministro per la funzione pubblica 6, 8

PELLEGRINO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), f.f. relatore alla Commissione 8

* PERA (*Forza Italia*) 3, 8, 9

(5022) *Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 9, 10

ROTELLI (*Forza Italia*) 10

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(5028) *Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego la senatrice D'Alessandro Prisco di riferire alla Commissione.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge n. 5028, presentato dal Governo, ha lo scopo di ampliare la dotazione organica dei vigili del fuoco di 353 posti. Per il 25 per cento si provvede utilizzando la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, mentre per la restante parte (75 per cento) si utilizza la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per esami a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, indetto nel 1998.

La carenza di personale tra i vigili del fuoco è determinata dal fatto che inizialmente e negli ampliamenti precedenti la dotazione organica è stata sottostimata. Influisce, inoltre, un altro aspetto: la disponibilità per i giovani di scegliere il servizio civile determina una diminuzione delle domande che prima provenivano dagli obiettori di coscienza.

È necessario sottolineare, poi, che le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche sono escluse dalla programmazione delle assunzioni e comunque non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.

La copertura finanziaria è provvista attraverso la riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale.

Dispongo che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 15,30 di oggi.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(5022) Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e sospensione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali», già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito la senatrice Bucciarelli a riferire alla Commissione.

BUCCIARELLI, *relatrice alla Commissione*. Il disegno di legge, già approvato dalla Camera a grandissima maggioranza, è abbastanza semplice: esso prevede che gli assistenti sociali hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale, mentre per il difensore si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale. Si applicano altresì tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili.

Dopo l'istituzione dell'albo professionale di cui alla legge n. 84 del 1993, questa materia è stata disciplinata nei regolamenti della categoria. Agli articoli 20 e 21 del codice deontologico sono fissati i doveri del professionista, alla cui osservanza sono connesse delle sanzioni disciplinari. Nella pratica, tuttavia, la previsione del codice deontologico non è sufficiente a garantire la riservatezza. Anche per la complessità di questa figura professionale e data la quantità di dati personali di cui essa viene in possesso, da parte di tante forze politiche parlamentari si è ritenuto di dare rilievo di legge a quanto previsto nel codice deontologico, affinché non vi siano eccezioni rispetto alla norma.

Per la verità, colleghi, come accade spesso a fine legislatura, non ho avuto molto tempo per approfondire bene la materia. Di fronte a provvedimenti del tipo «prendere o lasciare» la mia propensione naturale è per lasciare. D'altra parte, credo che in alcuni casi vada anche data fiducia a chi ha lavorato più di noi a questi provvedimenti. Penso alla figura dell'assistente sociale, alla delicatezza delle questioni di cui si occupa, perché è un punto di frontiera rispetto a tutta la marginalità della nostra società. Mi sembra opportuno riconoscere con legge quanto l'ordine ha cercato di fare con il codice deontologico.

Pertanto, invito i colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Sospendiamo momentaneamente l'esame del disegno di legge in titolo.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,15 alle ore 15,35.

(4961) Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa».

Avverto i colleghi che il senatore Pellegrino svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione del senatore Besostri.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato in sede referente dalla nostra Commissione.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale e di assumere come testo base per la discussione quello approvato dalla Commissione in sede referente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

PERA. Signor Presidente, ricordo che il disegno di legge al nostro esame propone di accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi di giustizia amministrativa e, benché non sia previsto nel titolo, anche una perequazione del trattamento economico della magistratura ordinaria. Quest'ultimo è il punto su cui intendo intervenire.

Il problema di cui si occupa l'articolo 3 del disegno di legge nasce con l'articolo 50, comma 4, della legge finanziaria 2001, con il quale per fini perequativi si è attribuito ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato lo stesso trattamento economico spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge n. 303 del 1998, che ricordo essere la legge con cui si sono introdotti, finalmente dopo tanto tempo, in Cassazione i professori universitari. Quella legge, che prevedeva il nuovo trattamento economico, attribuiva per quanto riguarda i magistrati ordinari ai soli magistrati di Cassazione quattro anni di anzianità (il che significa, se non vado errato, due scatti biennali).

Con l'articolo 50, comma 4, della legge finanziaria 2001 si è creata una sperequazione del trattamento economico, manifesta e anche difficilmente giustificabile. La sperequazione in realtà è doppia, perché si è creata una sperequazione tra magistrati amministrativi, da un lato, e magistrati ordinari, sia pure limitatamente ai soli magistrati di Cassazione, dall'altro; si è anche creata la sperequazione tra i magistrati ordinari di Cassazione e tutti gli altri magistrati dei gradi inferiori.

Gli interessati, suppongo, devono essere intervenuti, devono aver reclamato presso il Ministro della giustizia, che era responsabile di quell'articolo della legge finanziaria, e avranno legittimamente fatto valere le loro ragioni. Accade così che il Governo, utilizzando il disegno di legge al nostro esame, che – ripeto – porta un titolo che è tutt'altro che afferente ai magistrati ordinari, bensì alla creazione di sezioni stralcio nella magistratura amministrativa per eliminare l'arretrato, inserisce l'articolo 3 che ri-

guarda la perequazione del trattamento economico dei magistrati ordinari e il riordino delle carriere.

Nella relazione al disegno di legge del Governo si dice che è necessario riequilibrare il trattamento economico tra i due tipi di magistratura e accelerare le carriere dei magistrati ordinari. La relazione afferma che emerge anche la necessità di riequilibrare sotto qualche aspetto il rapporto tra la progressione in carriera e il corrispondente trattamento retributivo e di prevedere una accelerazione della carriera dei magistrati ordinari. In particolare ci si riferisce ai giovani magistrati, quelli in servizio nei tribunali e quelli in via di assunzione (tutti sanno che è in fase di attuazione un concorso per 300 magistrati mentre un altro concorso per 1000 magistrati sta per essere pubblicato).

Per quanto riguarda la prima necessità cui fa riferimento la relazione, quella di riequilibrare il trattamento economico, esprimo ovviamente parere favorevole: effettivamente dobbiamo restringere la forbice che si è determinata nel tempo tra le due categorie di magistrati. Devo aggiungere, tuttavia, che mi sembra grave che il Governo, quando ha introdotto il comma 4 dell'articolo 50 della legge finanziaria, abbia aggravato la spequazione e non abbia trovato il modo di riequilibrare. Tanto più che, come risulta dal disegno di legge in discussione, l'onere sarebbe stato appena di 50 miliardi (era uno dei tanti *bonus* di cui si parlava).

Ciò che invece solleva dubbi è l'ulteriore necessità che si aggiunge nella relazione come nell'articolato, quella di una ristrutturazione delle carriere. Una cosa è il riequilibrio a fini economici, altro è la ristrutturazione delle carriere dei magistrati ordinari. La ristrutturazione delle carriere è diversa dalle questioni di carattere economico. Avrei preferito che si soddisfacesse l'esigenza di perequazione con misure riguardanti il trattamento economico e che non si intervenisse sul versante della ristrutturazione delle carriere.

La Commissione giustizia ha esaminato il disegno di legge nella versione originaria, quella presentata dal Governo, non quella licenziata dalla 1^a Commissione; in sostanza, ha esaminato il testo che perseguiva finalità prevalentemente economiche e riequilibrative, rinviando la materia della ristrutturazione delle carriere.

Nell'esprimere parere favorevole su quel testo dell'articolo 3, la Commissione giustizia ha riconosciuto l'opportunità della norma e ha espresso l'avviso che la ristrutturazione delle carriere si faccia secondo alcuni criteri, che cito dalla relazione: «Si segnala, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, l'opportunità che la ristrutturazione delle carriere e del trattamento economico dei magistrati, tenuto conto dell'analoga disciplina prevista per la magistratura amministrativa, si colleghi nel percorso di una riforma organica, non solo sotto il profilo retributivo, ma anche con riferimento alla progressione in carriera, con la previsione di criteri di merito, di professionalità, di produttività e di obiettivi di aggiornamento, anche e soprattutto in relazione a materie assenti o scarsamente presenti nei concorsi e che hanno assunto importanza spesso fondamentale per garantire la crescita costante dei livelli di professionalità». Peraltro il riferi-

mento a criteri di produttività e di professionalità è venuto addirittura dal Presidente della Repubblica, il 5 marzo, parlando accanto al ministro Fassino al Consiglio superiore della magistratura.

Proprio i criteri richiamati dalla Commissione giustizia indicano quanto sia difficile un riordino dell'intera materia, una riforma organica della progressione in carriera dei magistrati, in pochissimo tempo alla vigilia dello scioglimento del Parlamento.

Per tale motivo formulo una proposta. Riconosco che c'è sperequazione retributiva tra magistrati ordinari e amministrativi, e anzi chiamo in causa la responsabilità del Governo che l'ha aggravata con il comma 4 dell'articolo 50 della legge finanziaria. Riconosco anche che si debba assumere un impegno per superare tale sperequazione, per ridurre la forbice. Riconosco insomma, come previsto dall'articolo 3 della versione originaria del disegno di legge, la necessità di un immediato riconoscimento economico, soprattutto per i magistrati che operano nei tribunali, quelli più giovani; chiedo invece che, secondo il parere della Commissione giustizia, la ristrutturazione delle carriere venga rinviata. In altri termini chiedo che si torni al testo originario presentato dal Governo, prevedendo un adeguamento economico immediato, soprattutto per i giovani magistrati, e rinviando la riforma delle carriere per realizzarla in base ai criteri suggeriti dalla Commissione giustizia.

In questo senso ho presentato un emendamento (3.1). A me pare una soluzione ragionevole. Se dovessimo seguire la strada indicata dalla seconda versione dell'articolo 3, che dispone una ristrutturazione delle carriere, non potremmo realizzare una riforma organica, come ci chiede la Commissione giustizia del Senato, perché obiettivamente non avremmo il tempo di farlo. Adottiamo dunque i criteri indicati dalla Commissione giustizia trasformandoli in norma di legge, mentre ci impegniamo immediatamente a migliorare il trattamento economico dei magistrati di tribunale.

Mi riservo di fornire ulteriori particolari su questa posizione in sede di esame degli emendamenti.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Non torno su una valutazione che è opinabile, perché in realtà l'articolo 50, comma 4, della legge finanziaria 2001 aveva primariamente lo scopo di eliminare definitivamente gli effetti dei meccanismi di riallineamento stipendiale, o di «galleggiamento», che avevano – essi sì – provocato una serie di sperequazioni, tra l'altro in alcun modo legati né a criteri oggettivi, né all'effettivo svolgimento delle carriere.

Che poi quella norma abbia provocato, come effetto indotto, anche un problema di perequazione non c'è alcun dubbio, anche se l'effetto di quel provvedimento è stato di dare misure perequative di aumento a tutti coloro che non avevano galleggiato e che quindi non avevano goduto di quel trattamento; solo che – su questo possiamo convenire con il senatore Pera – probabilmente è stato fatto con un criterio troppo rigido che ha creato problemi di perequazione. Detto questo, il Governo sarebbe favore-

vole ad accogliere l'emendamento 3.1 con alcune integrazioni che vorrei il presentatore valutasse, prese dal testo approvato dalla Commissione. La prima, riguarda l'inserimento alla fine del comma 2 dell'emendamento 3.1 dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge, cioè le parole: «Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "otto anni"». L'esigenza è di non creare, rispetto a quanto disposto dal secondo comma, cioè per la parte «giovane» dei magistrati ordinari, un ulteriore elemento di sperequazione con i «giovani» del TAR e della Corte dei conti, perché il problema è esattamente lo stesso anche per loro. Si tratta – come sa il collega Pera – di poche unità, e tale modifica ha esattamente lo stesso significato che ha il secondo comma dell'emendamento 3.1 per quanto riguarda la magistratura ordinaria.

La seconda integrazione riguarda il mantenimento del comma 6 dell'articolo 3 del testo approvato dalla Commissione. Come il senatore Pera sa bene, questa norma serve ad evitare che gli aumenti che deriveranno dall'applicazione della legge vadano in aggiunta agli effetti di un eventuale galleggiamento dei singoli, cioè ad evitare che si sommino agli effetti di riallineamento stipendiale.

Se il presentatore è d'accordo con le integrazioni proposte, il Governo dichiara fin d'ora la disponibilità ad accogliere l'emendamento 3.1, rinviando, come propone il senatore Pera, l'operazione di ristrutturazione delle retribuzioni e delle carriere ad un periodo successivo sulla base dei criteri formulati dalla Commissione giustizia e ripresi dall'emendamento.

C'è però una terza questione che pongo sul tavolo. Visto che la copertura è stata trovata nelle forme dell'articolo 4, siamo sicuri di voler limitare gli stanziamenti di questa futura ristrutturazione – che ovviamente non si potrà che fare nella prossima legislatura – a 19 miliardi per il 2002 e a 31 miliardi per il 2003? In altri termini, la questione che vorrei sottoporre anzitutto al presentatore dell'emendamento è che si potrebbero aumentare gli stanziamenti fino al limite massimo di 95 miliardi annui, che è quanto la clausola di copertura dell'articolo 4 ci consente di fare, in modo da dare all'operazione di ristrutturazione delle carriere, che ovviamente si farà con tutto il tempo e l'attenzione necessari sulla base di quei principi, una dotazione finanziaria di un qualche significato, considerando che con le nuove assunzioni siamo di fronte ad un *corpus* di 10.000 magistrati.

Quindi, riassumendo, l'ipotesi potrebbe essere quella di accogliere l'emendamento 3.1, ridefinendo la somma del primo comma in 95 miliardi annui (comprensivi ovviamente anche dell'onere di cui al comma 2), aggiungendo al comma 2 in fine l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del testo approvato dalla Commissione, e di mantenere il comma 6 dell'articolo 3 sempre del testo approvato dalla Commissione per le ragioni che ho detto. Il tutto mi sembra andare esattamente nel senso che i proponenti l'emendamento indicavano, cioè di operare la ristrutturazione delle carriere con il tempo, la meditazione e la ponderazione necessari.

PELLEGRINO, *ff. relatore alla Commissione*. Concordo con le valutazioni del Governo.

PERA. Prendo atto di quanto ha detto il ministro Bassanini.

L'introduzione dell'ultimo periodo del comma 3 ha l'effetto di evitare quello che lei chiamava «galleggiamento»?

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. No, perché riguarda i cosiddetti «giovani». Ha l'effetto di dare ai referendari del TAR e della Corte dei conti esattamente la stessa piccola accelerazione che viene data ai magistrati di tribunale.

PERA. Quello che temo è una rincorsa dello sperequato sullo sperequato.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Su questo punto non c'erano discussioni, nel senso che né gli uni né gli altri hanno ricevuto vantaggi dall'articolo 50, comma 4, della legge finanziaria.

PERA. Quanto al mantenimento del comma 6...

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. La norma ha il preciso significato di evitare che gli aumenti si sommino agli effetti del galleggiamento, perché si tratta di soggetti che hanno già avuto dei vantaggi.

PERA. Serve ad evitare l'accumulo. Va bene, sono d'accordo.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Il che, senatore Pera, dà poi più consistenza a quel pacchetto di risorse che sarà utilizzato in futuro per il vero riassetto delle carriere.

PERA. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, se non faccio male i calcoli, per gli articoli 3 e 4 nella versione originale vi era uno stanziamento di 98,8 miliardi in tre anni.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Bisogna considerare anche le risorse per le sezioni stralcio di cui agli articoli 1 e 2.

Io ho formulato una ipotesi che non modifica in alcun modo l'articolo 4, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Tra le risorse messe a disposizione, vi è tutta la somma che si riferisce all'articolo 4 meno la quota destinata alla giustizia amministrativa, alle sezioni stralcio, che aveva una copertura propria già prevista in legge finanziaria.

PRESIDENTE. Informo che la 5^a Commissione permanente ha espresso sull'emendamento 3.1 un parere di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole:

«è iscritta nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma» con le seguenti: «è autorizzata la spesa nel limite massimo» .

PERA. Presento un nuovo testo dell'emendamento 3.1. Tale testo tiene conto delle indicazioni del Ministro ed è conforme al parere della Commissione bilancio:

3.1 (nuovo testo)

PERA

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

«1. Al fine dell'aggiornamento del trattamento economico dei magistrati ordinari, da effettuarsi eventualmente anche mediante abbreviazione del periodo di permanenza nelle relative qualifiche, nonché al fine del riordino delle carriere, da realizzarsi mediante la previsione di criteri basati sul merito, la professionalità, la produttività e l'aggiornamento professionale, anche su materie non contemplate tra quelle di concorso, e per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2, è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 95 miliardi per l'anno 2002 e di lire 95 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce "magistrati di tribunale". Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "otto anni".

3. La disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsione di arretrati».

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,50 alle ore 16.

(5022) Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali, approvato dalla Camera dei deputati
(Ripresa della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 5022. Avverto che sono pervenuti i pareri richiesti dalle Commissioni consultate.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

ROTELLI. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento chiedo la verifica del numero legale.

(Il Presidente procede alla verifica del numero legale).

PRESIDENTE. Poiché la Commissione non è in numero legale e considerata la disposizione di cui all'articolo 30, comma 5, del Regolamento e la convocazione della seduta dell'Assemblea per le ore 16,30, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge.

Convoco una nuova seduta della Commissione per domani, giovedì 8 marzo 2001, alle ore 8,30.

I lavori terminano alle ore 16,10.

